

**GARANTE PER
LA RADIODIFFUSIONE
E L'EDITORIA
18 DICEMBRE 1990**

GARANTE: SANTANIELLO
PARTI: RUSCITTI
GESTIONE CANALI TELEVISIVI

**Radiotelevisione • Notizia
trasmessa da emittente televisiva
• Diritto di rettifica • Requisiti
per esercizio • Oggettiva
differenza della notizia dal vero •
Punto di vista del rettificante •
Rilevanza.**

Il presupposto fondamentale per il sorgere del diritto di rettifica dell'art. 10, comma 2, legge 223/90 è l'oggettiva differenza del dato notiziale, diffuso dall'emittente, rispetto al vero, e la individuazione della differenza va condotta sia tenendo conto del punto di vista del richiedente la rettifica e sia valutando la sussistenza o meno dell'esattezza e affidabilità delle fonti da cui l'operatore dell'informazione ha tratto gli elementi divulgati, nonché le modalità della esposizione di tali elementi, soprattutto in relazione al rispetto dei doveri deontologici del giornalista.

**Radiotelevisione • Notizia
trasmessa da emittente televisiva
• Diritto di rettifica • Mancata
trasmissione della rettifica •
Giustificazione dell'assenza di
animus nocendi •
Inammissibilità.**

Il diritto di rettifica radiotelevisiva sorge dall'esistenza di un divario oggettivo fra notizia e realtà, a nulla rilevando l'eventuale assenza di una intenzione lesiva nell'autore della notizia, di modo che tale animus non può validamente essere addotto a sostegno del rifiuto di trasmissione della rettifica.

Il sig. Giovanni Ruscitti ha proposto alla Gestione Canali Televisivi di Sulmona domanda di rettifica in ordine ad alcuni servizi, trasmessi dalla emittente medesima, e inerenti alla vicenda della riunione della Commissione EE.LL. per il problema della istituenda provincia del « centro Abruzzo ».

È da rilevare che nel servizio giornalistico a firma del sig. M. De Deo, inserito nel telegiornale « TG Esse », mandato in onda dalla emittente suddetta, si affermava, tra l'altro, che « voci di corridoio dicono che il cambiamento della decisione di voto sarebbe dipeso da un accordo preso tra il gaspariano Ruscitti e lo stesso Giannunzio, quest'ultimo convinto da Ruscitti a non creare la rottura e quindi la crisi della maggioranza che vedeva isolata la sola DC ».

In riferimento a tali affermazioni il sig. Ruscitti ebbe a dolersi (nel testo della richiesta di rettifica), che « un resoconto fantasioso, quindi, falso, attribuita alla sua persona il potere di avere orientato, nel corso dei lavori della Commissione taluni comportamenti di qualche Commissario del PSI » e che « il resoconto, destituito di fondamento e credibilità, mirava a procurare lacerazioni tra le forze politiche e alimentare attraverso l'istigazione un forte clima di tensione fra i cittadini del Centro Abruzzo ».

L'emittente televisiva (come risulta dal documento trasmesso all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria) ritenne di non dover procedere alla smentita richiesta « perché non è mai stata nostra intenzione procurare laceramenti e/o dimissioni in seno alla maggioranza, tanto più che l'articolo in questione, inserito nel ns. telegiornale "TG Esse" non afferma niente di categorico, ma si limita ad una dicitura ipotetica ».

Ciò premesso, va notato (ai fini della esatta indicazione dello svolgimento dell'iter della rettifica) che l'emittente televisiva suddetta ha inviato all'Ufficio del Garante con lettera in data 7 dicembre 1990, pervenuta in data 13 dicembre, istanza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 223 del 1990.

L'ufficio medesimo con nota, trasmessa per fax in data 13 dicembre, ha fatto presente quanto segue:

« Preliminarmente, si osserva che dalla lettera e dal relativo allegato, ri-

eproducente il testo del servizio giornalistico oggetto della richiesta di rettifica del sig. Ruscitti Giovanni, non è dato di rilevare in che giorno abbia avuto luogo il servizio giornalistico in questione, né, mancando anche la copia della richiesta di rettifica, in che giorno quest'ultima sia stata inoltrata a codesta Emittente.

Quanto sopra, per poter stabilire se siano state osservate da codesta Emittente le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10 della già citata legge 223/90, per effetto delle quali il concessionario privato o la concessionaria pubblica, quando ritengano che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, devono sottoporre, entro il giorno successivo alla richiesta, la questione al Garante, che si pronuncia nel termine di cinque giorni.

Ciò nondimeno, ai fini del più approfondito esame della questione, si chiede di voler qui trasmettere, con ogni possibile urgenza, oltre alle precisazioni di cui sopra, quanto appresso indicato:

1) testo integrale del servizio giornalistico di cui trattasi con la indicazione della sua intestazione, nonché della rubrica, notiziario o telegiornale in cui esso è stato trasmesso, accompagnato dalla riproduzione in cassetta del medesimo;

2) testo integrale della lettera con la quale il sig. Ruscitti Giovanni ha formulato la richiesta di smentita;

3) una memoria in ordine ai motivi per cui si è ritenuto di non procedere alla rettifica ».

Con nota del 17 dicembre 1990, trasmessa per fax, l'emittente *de qua* ha fatto pervenire all'Ufficio del Garante gli atti richiesti, facendo presente quanto segue.

« La prassi da noi seguita non ha rispettato i rigorosi termini previsti dalla legge Mammì poiché alla prima richiesta di smentita inviammo al sig. Ruscitti un telegramma nel quale lo invitammo a rivolgersi a codesto ufficio per ottenere una tutela dei suoi diritti.

Solo in un secondo momento ci siamo resi conto che avremmo dovuto inviare anche noi la pratica del caso rileggendo più attentamente la norma in questione.

Causa il maltempo che ha interessato l'Abruzzo in questi giorni siamo rimasti vittima di un black-out energetico pertanto non abbiamo potuto ottemperare alla Vs. richiesta con la dovuta celerità.

La copia del telegramma da noi inviato al sig. Ruscitti Vi sarà spedita non appena l'Ufficio Postale ce la farà pervenire ».

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO. — La richiesta di rettifica formulata dal sig. Giovanni Ruscitti va accolta, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Prima di esporre concretamente i motivi che inducono a ritenere la fondatezza della richiesta stessa, è opportuno far richiamo, sia pure in breve sintesi, ai principi regolatori della materia di cui trattasi, così come delineatisi sia sulla base dei criteri enunciati nel citato art. 10 della legge n. 223, sia per effetto della elaborazione giurisprudenziale inerente al tema considerato.

Il presupposto fondamentale per la tutela accordata a « chiunque si ritenga lesa nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità » (secondo la testuale dizione del comma 2 del ridetto art. 10) è l'oggettiva difformità del dato nozionale, diffuso dall'emittente rispetto al vero. E tale individuazione della difformità va condotta sia tenendo conto del punto di vista del richiedente la rettifica e sia valutando la *sussistenza o meno* dell'esattezza e affidabilità delle fonti (da cui l'operatore dell'informazione ha tratto gli elementi divulgati) nonché le modalità della esposizione di tali elementi, soprattutto in relazione al rispetto dei doveri deontologici del giornalista (ripetutamente evidenziati dalla giurisprudenza).

Alla luce dei criteri or ricordati, le doglianze del richiedente la rettifica si ravvisano sorrette da fondamento. E infatti l'aver attribuito al Ruscitti un comportamento, un accordo inteso a influenzare l'opinione di altri componenti della Commissione e a produrre un « cambia-

* La prima decisione del Garante in tema di rettifica disciplinata dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 nell'accertamento del requisito della contrarietà a varietà segue una via mediana tra quella rigorosamente soggettivistica prevista dall'art. 8 legge stampa (si v. da ultimo le ordinanze Pret. Roma 5, 6 e 10 luglio 1990, *retro* a p. 156 ss.) e quella oggettiva invalsa nell'interpretazione dell'art. 7 della legge 103/1975. La questione è di grande importanza in considerazione sia del ruolo che il garante vorrà attribuire alla rettifica, sia del tipo di accertamento che vorrà svolgere caso per caso in ordine ai requisiti di legge. Per un primo commento all'art. 10 legge 223/90 v. V. ZENO-ZENGOVICH, *Il diritto di rettifica nella nuova disciplina radiotelevisiva*, in questa Rivista, 1990, 833.

mento della decisione di voto » sicuramente può integrare gli estremi di una lesione degli interessi morali del Ruscitti, specialmente se ciò viene valutato nel quadro del particolare clima esistente fra i cittadini del Centro Abruzzo in relazione al problema della istituenda provincia.

Inoltre, va osservato che nel servizio giornalistico di cui trattasi non si rinven- gono concreti elementi dimostrativi dell'asserito accordo, di cui si sarebbe reso promotore il Ruscitti.

Particolare importanza, ai fini del *thema decidendum*, assume la valutazione dei motivi adottati dall'emittente a sostegno del rifiuto di smentita. L'emittente non adduce elementi di carattere probatorio e concreto, ma si limita a dedurre che « non è stata mai nostra intenzione procurare laceramenti e/o dimissioni in seno alla maggioranza ». Ma siffatto elemento non può spiegare nella fattispecie considerata alcuna influenza sulla individuazione della conformità o meno della notizia diffusa.

Ciò che conta non è l'intenzione meramente soggettiva propostasi dall'autore del servizio giornalistico (se cioè il fine fosse o non rivolto a « lacerazioni di maggioranza », bensì è decisiva la esistenza oggettiva del divario fra la notizia e la realtà, in quanto non è stato addotto (nelle giustificazioni della emittente) in qualche elemento probatorio circa la conformità della notizia alla verità e circa la indicazione e attendibilità delle fonti da cui derivava la notizia.

Né è attendibile la giustificazione dell'emittente, secondo cui l'articolo del De Deo « non afferma niente di categorico, ma si limita ad una dicitura ipotetica ». E invero il testo del predetto articolo contiene affermazioni né vaghe né generiche, ma specifiche.

P.Q.M. — Il Garante per la radiodif- fusione e l'editoria, Prof. Giuseppe Santaniello, dichiara fondata la richiesta di rettifica del Sig. Ruscitti Giovanni e ordina che l'emittente su indicata effettui gli adempimenti prescritti dall'art. 10, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

* Per il commento di questa e delle altre delibere Consob v. R. LENER, *I provvedimenti della Consob in materia di sollecitazioni « televisive » del pubblico risparmio*, retro a p. 49.